



**IL TRIBUNALE DI ROMA,
SEZIONE III LAVORO**

Nella causa iscritta al n.r.g. 26835/2020 promossa ex art. 28 L. 300/70 da

NUOVO SINDACATO CARABINIERI, in persona del legale rapp. *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED]

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI in persona dei legali rapp. *pro tempore*, difesi *ex lege*
dall'Avvocatura generale dello Stato

RESISTENTE

Il giudice, letti gli atti,
pronuncia il seguente

D E C R E T O

Con ricorso depositato il 2.10.2020 il Sindacato militare denominato Nuovo Sindacato Carabinieri adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere infruttuosamente intimato in data 28.5.2020 e poi in data 20.9.2019 all'Amministrazione resistente di dare attuazione ai dettami della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018 e alla circolare di attuazione n. 5853/2019 chiedendo l'autorizzazione all'utilizzo delle bacheche e degli albi di tutti i comandi d'Italia per l'affissione dei comunicati sindacali, alla stregua di quanto consentito agli organi della Rappresentanza Militare di cui agli art. 1476 e ss. del d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) e chiedeva di dichiarare la natura antisindacale dei comportamenti adottati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di ordinare di cessare il descritto comportamento illegittimo, autorizzando l'utilizzo delle bacheche aziendali e disponendo l'affissione di copia dell'emanando provvedimento.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quindi l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, il difetto di legittimazione passiva del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nel merito l'infondatezza della domanda.

Sentite le parti all'udienza del 1.12.2020, il giudice ha pronunciato il presente decreto.

Deduce la parte resistente la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario, sia *de iure condito*, sia *de iure condendo* (in forza del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 22 luglio 2020, attualmente all'esame del Senato, il cui art. 17 prevede espressamente la giurisdizione amministrativa sulle controversie in materia di condotta antisindacale nella materia *de qua*).

Deduce, altresì, il difetto di legittimazione attiva in quanto ai sensi dell'art. 28 S.L. il ricorso può essere proposto dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse: ne discende che la legittimazione ad agire spetta non già a tutte le organizzazioni sindacali, ma solo agli organismi locali del sindacato, norma che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. 89/1995). Pertanto nel caso di specie il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dall'articolazione locale dell'associazione ricorrente e, quindi, da un organo periferico avente propria autonomia nell'ambito della struttura organizzativa del sindacato e invece esso è stato proposto da un'associazione nazionale, che pure ha – circostanza pacifica e non contestata - nel proprio organigramma strutture periferiche sia provinciali, che regionali.

Deduce, da ultimo, l'infondatezza nel merito del ricorso atteso che la libertà di associazione sindacale dei militari risulta, come chiarito dalla stessa sentenza 12082018 della Corte costituzionale, ben più delimitata rispetto a quella che caratterizza in generale le organizzazioni sindacali civili, stante la necessità di un intervento positivo del legislatore sulla materia e l'impossibilità nel frattempo di colmare il vuoto legislativo con la normativa rivolta al resto del pubblico impiego ovvero con la fonte di diritto sovranazionale, poiché la disciplina degli specifici diritti sindacali, sia nell'*an* che nel *quomodo*, viene rimessa agli ordinamenti nazionali (cfr. artt. 11 e 14 CEDU; art. 5 Carta Sociale Europea; sentenze CEDU sui casi Matelly e AdefDroMil).

Ritiene l'ufficio, che in merito all'eccepito difetto di giurisdizione, possa essere qui recepito quanto affermato da questo Tribunale con l'ordinanza del 1.8.2020 nel giudizio n. 19403/20 che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. *“Il Giudice Unico (...) osserva preliminarmente che la controversia è sottratta alla giurisdizione del Giudice Ordinario per effetto dell'art. 3 comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.*

Deve, anzitutto, rilevarsi che il rapporto di lavoro pubblico in oggetto relativamente al quale si sarebbe realizzata la condotta asseritamente antisindacale non soltanto è sottratto alla privatizzazione del pubblico impiego, ma, altresì, rientra nell'ambito dell'ordinamento militare con conseguente riconoscimento del diritto all'associazione sindacale entro i limiti individuati dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 120\2018 ha rimosso il relativo divieto. Ed invero, il Giudice (...) ha affermato: “La previsione di

condizioni e limiti all'esercizio di tale diritto ... è invece doverosa nella prospettiva nazionale al punto da escludere la possibilità di un vuoto normativo, vuoto che sarebbe da impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale” ritenendo, tuttavia, che “medio tempore” “ il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza “le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale”. Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati”.

Alla luce di tale pronuncia si ritiene che, allo stato, in assenza della auspicata disciplina legislativa, debba escludersi la giurisdizione ordinaria relativamente alla controversia concernente la condotta antisindacale promossa da associazione sindacale costituita nell’ambito di Forza di Polizia ad ordinamento militare stante i limiti all’attività sindacale stessa, per come individuati nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale, oggettivamente connessi al rapporto di lavoro pubblico, la cognizione del quale è attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A. ed al relativo ordinamento militare che lo informa. ...)”.

La complessità e la novità delle questioni affrontate induce a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

p.q.m.

dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Roma 7.12.2020

Il giudice del lavoro

Dott.ssa V. Cacace